

STATUTO

“STRADA DEL VINO E DELL’OLIO DI LUCCA, MONTECARLO e VERSILIA”

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione volontaria denominata "Strada del Vino e dell'Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia", a seguito denominata "Strada" con il logo allegato, con sede legale ed amministrativa in 55015 Montecarlo, Palazzo Pellegrini Carmignani – Via Roma e sede operativa presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lucca – 55100 Lucca, Corte della Campana 10

L'associazione può istituire uffici o delegazioni in Italia ed all'estero quando ciò risulti utile al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'associazione "Strada del Vino e dell'Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia" è fissata fino al 31 dicembre 2050. Sono previste la proroga o l'anticipato scioglimento con Deliberazione dell'Assemblea dei soci. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono:

- a) le disposizioni di Legge in materia di associazioni volontarie;
- b) le norme della Legge Regionale riguardante la disciplina delle Strade del Vino in Toscana n. 45 del 5 Agosto 2003 e del Regolamento attuativo di cui al DpGR 16/3/2004 n. 16/R e delle successive normative.

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione non ha fine di lucro e si prefigge i seguenti scopi:

1) svolgere le funzioni di Comitato di gestione finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati dalla L.R. 45/03 e relativa regolamentazione, promuovendo e attuando iniziative volte alla valorizzazione del vino, dell'olio e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità del territorio identificativo della Strada, delle sue caratteristiche e del relativo territorio;

2) svolgere ogni attività finalizzata alla gestione della “Strada”;

Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione potrà:

- a) fornire assistenza tecnica ed informativa alle aziende associate, sia direttamente che servendosi di organismi le cui finalità siano compatibili con gli obiettivi prefissi;
- b) promuovere e realizzare, direttamente ed in collaborazione con altri organismi, iniziative volte allo studio, documentazione e conoscenza del patrimonio culturale del territorio identificativo della Strada, con particolare riguardo alla testimonianza della loro tradizione agricola, artigianale, commerciale ed industriale;
- c) costituire comitati di consulenza, assumere dipendenti, nonché aderire o stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati;
- d) svolgere attività di studio, ricerca e informazione a favore dei propri soci, in ordine alle caratteristiche dei prodotti degli associati del territorio identificativo della Strada;
- e) partecipare a mostre, convegni e manifestazioni in campo vitivinicolo, agroalimentare turistico o complementare, ovvero organizzarle direttamente;
- f) studiare, realizzare e diffondere materiale illustrativo di qualsiasi natura relativo alla “Strada” e svolgere ogni altra attività informativa utile alla tutela ed alla valorizzazione delle stesse;
- g) svolgere attività formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, storiche e ambientali presenti nell'ambito della “Strada”;
- h) istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate;
- i) aderire o collaborare a organismi rappresentativi di denominazioni a base sia più ampia e che più ristretta anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;
- l) compiere ogni altra operazione necessaria od utile al raggiungimento degli scopi associativi;
- m) ricevere contributi ed erogazioni liberali da Enti di qualsiasi natura e da soggetti privati;
- n) svolgere le attività statutarie anche in partecipazione con Enti e strutture di qualsiasi natura e partecipare ad

iniziative organizzate da terzi, purché aventi finalità analoghe o complementari a quelle statutarie;

o) l'impegno a mantenere i partecipanti previsti dall'art. 2, del D.R. 16/3/2004 n. 16/R nei limiti previsti dal medesimo.

ARTICOLO 3 - SOCI

Possono fare parte dell'Associazione:

- aziende vitivinicole singole o associate che abbiano terreni vitati in proprietà o in possesso, iscritte agli Albi dei vini: Colline Lucchesi e Montecarlo, nonché gli altri soggetti previsti dalla L.R. 45/03 e Regolamento Regionale approvato il 16/3/2004 quali: aziende vitivinicole, aziende agrituristiche, aziende agricole specializzate in produzioni tipiche, enoteche, esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande, imprese turistico-ricettive, imprese artigiane, associazioni operanti nel campo culturale ed ambientarle, gli Enti Locali, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- le aziende olivicole operanti nel comprensorio operativo dell'associazione
- I soggetti previsti dalla vigente normativa richiamata all'art. 1), anche non ubicati nel comprensorio della Strada, purché le singole attività esercitate siano correlate al miglior raggiungimento degli scopi sociali ed in ogni caso non risultino assolutamente in contrasto con gli stessi; detti soci vengono definiti "sostenitori" e possono essere ammessi fino a che il numero non superi un terzo (1/3) dei soci complessivi

ARTICOLO 4 - AMMISSIONE

Le domande di ammissione debbono essere indirizzate per iscritto al Consiglio di Amministrazione e devono contenere:

- la dichiarazione del richiedente che conosce ed accetta tutte le condizioni del presente Statuto e del Regolamento;
- l'indicazione della categoria di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione, fatti gli opportuni accertamenti, delibera sull'accoglimento della domanda.

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo.

ARTICOLO 5 - CONTRIBUTI DEI SOCI

Tutti i soci si impegnano a:

- versare una quota fissa di partecipazione al Comitato, diversificata per categoria di appartenenza fermo restando che ai soci sono attribuiti gli stessi diritti;
- una eventuale quota annuale proporzionale ai servizi che i soggetti privati e/o pubblici ricevono dall'associazione nei limiti dei costi effettivamente sostenuti;

Le modalità relative a quanto sopra sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e riportate nel Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di determinare contributi straordinari quando ne sia ravvisata l'opportunità per la realizzazione degli scopi sociali.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- a) permettere agli incaricati degli organi amministrativi della Strada di eseguire direttamente o con esperti all'uopo prescelti, qualsiasi controllo nei locali adibiti all'attività della Strada, come previsto dall'articolo 2 lettera e);
- b) i soci accettano che la Strada compia verifiche sulla correttezza e veridicità dei documenti che possano risultare utili agli effetti delle norme contemplate nelle Leggi vigenti e nel presente Statuto.

ARTICOLO 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per morte, recesso, esclusione per le persone fisiche; per cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, estinzione, scioglimento, assoggettamento a procedure concorsuali, recesso ed esclusione per i soci, pubblici e privati, diversi dalle persone fisiche.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio di Amministrazione. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per almeno tre anni, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, in particolare per quanto concerne l'applicazione dei controlli.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile o rivalutabile, ad eccezione del trasferimento a causa di decesso del socio.

ARTICOLO 8 - SUCCESSIONE PER DECESSO O CAMBIO DI PROPRIETA'

Nel caso di decesso dell'associato gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni; negli stessi termini possono presentare domanda di ammissione i successori ad altro titolo delle aziende associate.

La domanda è documento valido per fare parte della Strada con gli stessi diritti e doveri della precedente proprietà, previa verifica dei requisiti da parte del Consiglio di Amministrazione e con effetto dalla relativa delibera di ammissione.

I nuovi soci non sono tenuti a pagare la quota di ammissione per l'anno in corso.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Il socio, che non adempia agli impegni assunti nei confronti della Strada, violi le disposizioni del presente Statuto e del relativo Regolamento o che comunque provochi un danno agli interessi della Strada, è soggetto alle seguenti sanzioni in relazione alla gravità della mancanza:

- richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri di socio, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi;
- sanzione pecuniaria da definire a cura del Consiglio di Amministrazione a seconda della gravità della mancanza;
- esclusione dall'Associazione.

Il socio soggetto a sanzione può ricorrere al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Probiviri, presentando in modo preciso e dettagliato nonchè in forma scritta mediante lettera raccomandata A.R., le proprie giustificazioni con eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio discarico entro 30 giorni dalla comunicazione della sanzione. Tanto il Consiglio di Amministrazione quanto il Collegio dei Probiviri sono tenuti entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data del ricorso, a confermare, a rettificare o annullare il provvedimento preso dal Consiglio di Amministrazione con raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione, accertata una mancanza del socio, deve contestarla a quest'ultimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata A.R. comunicando le sanzioni stabilite entro 30 giorni.

Il ricorso da parte del Socio sospende la sanzione salvo deliberazione in contrario del Collegio dei Probiviri per gravi e giustificati motivi.

Ferme restando le sanzioni applicate dalla Strada, nel caso che l'infrazione commessa corrisponda alla non osservanza o addirittura alla trasgressione delle Leggi in vigore, i reati commessi sono di competenza delle

autorità preposte e della Repressione Frodi ai quali organi sarà deferito il Socio.

ARTICOLO 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE "Strada del Vino e dell'Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia"

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea
2. Il Consiglio di Amministrazione
3. Il Presidente
4. I Revisori dei Conti
5. Il Collegio dei Proviviri
6. Il Comitato di indirizzo

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i soci o legali rappresentanti dei soci, rappresenta ed impegna la totalità di questi.

Possono partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto i soci che risultano inadempienti nel versamento delle quote di cui all'articolo 5 da più di due esercizi; degli stessi non si tiene conto per la verifica dei quorum costitutivi e deliberativi.

Le Deliberazioni, prese dell'Assemblea regolarmente costituita ed approvate con le prescritte maggioranze vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

Ciascun socio ha diritto ad un voto; non sono ammessi voti plurimi e ogni socio gode dell'elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno con delibera del Consiglio di Amministrazione, entro il mese di aprile, e in via straordinaria quando lo reputi opportuno il Consiglio di Amministrazione stesso o lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto i quali devono indicare l'argomento della riunione.

Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla data della richiesta. Le convocazioni, sono fatte dal Presidente con invito scritto ai singoli soci da inviarsi almeno 15 giorni prima della seduta mediante raccomandata a/r, telefax e posta elettronica.

L'invito dovrà specificare la data ed il luogo previsti per l'adunanza, l'ordine del giorno dei lavori e la data ed il luogo della seconda convocazione. Nelle Deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non possono ricevere deleghe da altri soci.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta, e può rappresentare al massimo altri due soci. Per le cantine cooperative è previsto che il Presidente o i delegati della cooperativa possono rappresentare i soci viticoltori fino ad un massimo di cinque deleghe. Prima di iniziare i lavori l'Assemblea elegge il Presidente, il Segretario incaricato di redigere il verbale ed eventualmente due scrutatori.

Il verbale deve contenere l'elenco dei soci presenti o deleganti.

Sono compiti istituzionali dall'Assemblea ordinaria:

- a) la discussione e approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi presentati e corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti;
- b) la nomina, mediante elezioni, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

Le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono validamente approvate:

in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere dell'assemblea sono trascritte in apposito verbale tenuto dal Presidente.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 9 consiglieri ad un massimo fissato dall'assemblea, eletti anche fra i non soci.

Al fine di agevolare l'elezione, il Presidente forma d'iniziativa e/o con il contributo dei soci le liste dei candidati eleggibili che, fermo restando il diritto di ogni socio a candidarsi per l'elezione, dovranno tener conto della necessità di mantenere la rappresentatività minima dei produttori prevista dalle normative di riferimento.

Il termine ultimo per proporre le candidature è fissato nel quindicesimo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea elettiva.

Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

I Consiglieri durano in carica tre anni, e comunque fino alla loro sostituzione, e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina tra i propri componenti un Presidente e due Vicepresidenti che lo sostituiscono in caso di impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato esecutivo con i compiti ed i poteri delegati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio nomina un Segretario tra i propri membri, tra i soci non consiglieri o tra personale esterno.

Il Segretario provvede, tra l'altro, alla compilazione dei verbali e alla tenuta del relativo registro.

Ciascun verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio può avvalersi di collaborazioni esterne.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Il Consiglio provvede alle attività dell'associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio di operare la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il presidente, ed in sua assenza o impedimento il vice presidente se nominato o il consigliere anziano, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono assunte dal vice presidente se nominato o dal consigliere più anziano d'età anagrafica; la firma del vice presidente o del consigliere fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente

Il Presidente riunisce il Consiglio mediante avviso a domicilio inviato mediante lettera, fax, o posta elettronica e predispone l'ordine del giorno.

Nel Consiglio ogni membro ha diritto a un voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le delibere assunte con i risultati delle votazioni, sono trascritte nel registro dei verbali.

L'assenza non giustificata di un consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione comporta l'immediata decadenza dello stesso.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del consiglio di Amministrazione, il Consiglio

coopterà altri membri in sostituzione di quelli cessati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea la quale potrà confermarli nella carica fino alla scadenza del consiglio di Amministrazione che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto.

ARTICOLO 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri di cui uno Presidente, nominati dall'Assemblea tra i soci o tra esperti esterni.

Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, dura in carica tre anni con possibilità di rielezione. Deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

I componenti del collegio saranno informati delle riunioni del Consiglio e possono partecipare ad esse senza diritto di voto.

Il Collegio può chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di porre all'ordine del giorno argomenti che interessano le funzioni di controllo amministrativo.

Qualora per motivi diversi si debba procedere alla sostituzione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti si procederà il Consiglio di Amministrazione nominerà il nuovo componente, che rimarrà in carica fino alla successiva assemblea dei soci che dovrà confermarlo o sostituirlo.

ARTICOLO 14 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui uno Presidente, nominati dall'Assemblea al di fuori del campo sociale per dirimere le controversie tra i soci o tra i soci e l'Associazione.

I soci che si rivolgono al Collegio debbono dichiarare preventivamente di accettare le conclusioni che si considerano impegnative anche per l'Associazione.

Il Collegio dura in carica tre anni con possibilità di rielezione.

ARTICOLO 15 - COMITATO DI INDIRIZZO

E' presieduto dal Presidente dell'associazione e composto da:

- un rappresentante per ogni pubblica amministrazione associata
- un rappresentante per ogni Consorzio associato
- un rappresentante per ogni associazione di prodotto associata
- un rappresentante, per singola categoria, dei soci privati.

Compito del Comitato di Indirizzo è la formulazione delle linee generali di programmazione annuale ed il relativo quadro economico delle risorse finanziarie necessarie da sottoporre all'esame del CDA per la elaborazione del definitivo programma annuale di attività.

Il Comitato di indirizzo rimane in carica sino al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16 - BILANCIO

Il Bilancio consuntivo annuale si chiude alla data del 31 dicembre e deve essere consegnato ai Revisori dei Conti almeno 20 giorni prima di essere approvato dall'Assemblea, che dovrà essere convocata a tale fine entro il 30 Aprile dell'anno seguente.

Entro il medesimo termine deve essere approvato il bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

L'Assemblea delibera sulla destinazione dell'avanzo di gestione o determina i necessari provvedimenti in caso di disavanzo; in ogni caso è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI FINALI

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito se dovuto l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non specificato nel presente Statuto valgono le norme degli artt. 36 e ss. del codice civile e le disposizioni di cui al Regolamento n. 16/R del 16/3/2004 di attuazione della L.R. 45/03 e successive modificazioni ed integrazioni.

Approvato in sede di Assemblea Generale Straordinaria
Lucca, sede CCIAA, 6 Marzo 2013

Il Presidente: Alessandro Adami
